

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori, giovani adulti e nuclei familiari nella provincia di Trento

Art. 1 Premessa

1. L'art. 20, comma 1 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che l'accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi del successivo art. 22.

2. Con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale), di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti (Allegati 1 e 2) per ottenere l'accreditamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento

4. Per l'aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale", il Catalogo, disciplina, tra le altre, le seguenti tipologie di servizio:

- a) scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori;
- b) scheda 1.2 Comunità familiare per minori;
- c) scheda 1.3 Comunità socio-educativa;
- d) Scheda 1.5 Accoglienza nuclei familiari.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto "Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell'anno 2021", sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020).

6. In riferimento ai servizi sopra elencati, è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021 (per le tipologie di servizio di cui alle lettere a), b) e c)) e nella deliberazione n. 1530/2022 per la tipologia di servizio di cui alla lettera d), lo strumento dell'"Accreditamento aperto" (Allegato D alla citata deliberazione 174/2020: "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati"). A tale conclusione si è giunti sulla base di quanto previsto dall'Allegato A delle citate Linee Guida, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'organizzazione del servizio.

7. Lo strumento dell'Accreditamento aperto trova la sua base normativa nell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007 che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 sono stati approvati, agli Allegati 1 e 2, due documenti prodromici alla presente procedura:

a) nell'Allegato 1: il documento di applicazione all'aggregazione funzionale "età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale" dei criteri per la determinazione dei costi individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022 concernente l'approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura: "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali";

b) nell'Allegato 2: le "Linee di intervento per i servizi socioassistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale"" (di seguito Linee di intervento) che individua alcune linee di indirizzo trasversali e specifiche per la gestione degli interventi residenziali rivolti ai minori, ai giovani adulti e ai nuclei familiari fragili, fornendo agli operatori una guida metodologica per orientare l'accoglienza nella direzione della qualità e dell'efficacia dei percorsi finalizzati al perseguimento dell'autonomia personale e della capacità genitoriale. Il documento costituisce quindi un riferimento nell'ambito delle singole procedure di affidamento/finanziamento di tali servizi, ivi compresa quella oggetto del presente Avviso.

Art. 2 Oggetto, descrizione e destinatari del servizio

1. Rientrano nel presente Avviso alcuni dei servizi, da realizzarsi sul territorio provinciale, rientranti dell'aggregazione funzionale "età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale", in particolare: "Abitare accompagnato per minori", "Comunità familiare per minori", "Comunità socio-educativa" e "Accoglienza nuclei familiari". Tali tipologie costituiscono servizi residenziali destinati a minori di età, ivi compresi giovani maggiorenni in situazioni di fragilità e a nuclei monogenitoriali, in carico ai servizi sociali territoriali o alla Provincia per gli ambiti di competenza in materia di minori stranieri non accompagnati, che necessitano di un contesto di inserimento residenziale esterno a quello di riferimento. Oltre all'offerta residenziale tali servizi possono prevedere l'opzione residuale, in presenza di determinate condizioni, dell'"accoglienza semiresidenziale".

2. Tali servizi sono disciplinati nel dettaglio dal Catalogo (schede 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), dallo schema di convenzione allegato al presente avviso e dalle Linee di intervento.

3. Per ciascuna tipologia di servizio offerto dovranno infatti essere garantite all'utente le prestazioni di base e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle Linee di intervento.

Art. 3 Modalità di partecipazione e documentazione

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di inserimento nell'Elenco dei prestatori accreditati utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, approvato dalla struttura competente e pubblicato sul sito: <https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio-Assistenziali> e/o sul sito istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti dello stesso.

2. Nell'interesse degli utenti, al fine di garantire la continuità educativa ed assistenziale, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso hanno in essere accoglienze e inserimenti residenziali di minori o giovani adulti e nuclei familiari rientranti nelle tipologie di servizi di cui

all'art. 1, presentano la domanda di iscrizione o - nel caso di ampliamento delle tipologie di servizi offerti da parte di un soggetto già iscritto all'Elenco - di aggiornamento dell'iscrizione, entro il 31 dicembre 2022. Gli altri soggetti possono presentare la domanda in ogni momento.

3. La domanda, è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto prestatore alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

a) per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento";

b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nella busta dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento".

4. Nella domanda di iscrizione all'Elenco, il soggetto prestatore dichiara:

a) di accettare le condizioni del servizio come riportate nel presente Avviso e nello schema di convenzione (Allegato 2.1);

b) di accettare le tariffe indicate all'art. 10; c) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture sul territorio provinciale, come previsto all'art. 6 dello schema di convenzione.

5. La domanda sarà corredata dalla seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:

a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso;

b) informativa privacy, sottoscritta per presa visione.

Art. 4 Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti e nuclei familiari i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale.

Art. 5 Requisiti specifici

1. Al fine di garantire la necessaria qualificazione dei servizi, considerata la rilevanza dell'ambito e la complessità di intervento a favore dei beneficiari, i soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare:

- a) l'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata nell'ambito della gestione di servizi socio-assistenziali residenziali, afferenti all'Area "Età evolutiva e genitorialità" del Catalogo o analoghi agli stessi, per conto di un ente pubblico;
- b) assenza di interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del soggetto prestatore e ad esso imputabili, nei 10 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Elenco;
- c) disponibilità di una o più strutture sul territorio provinciale, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, idonee allo svolgimento di uno o più dei servizi indicati all'art. 1, con i requisiti indicati all'art. 6 dello schema di convenzione di cui all'Allegato 2.1 al presente Avviso.

Art. 6 Istruttoria delle domande e pubblicazione dell'Elenco

1. Le istanze e la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 4 e 5 saranno verificate dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione.
2. Trattandosi di un avviso pubblico non competitivo, tutti i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso saranno iscritti nell'Elenco e potranno sottoscrivere con la Provincia autonoma di Trento la convenzione per la gestione dei servizi di cui all'art. 1, come previsto all'art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3;
 - b) sono prive di sottoscrizione.
4. Sono inammissibili le domande per le quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa nota inviata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.
5. I soggetti iscritti saranno invitati, ai sensi dell'art. 8, a sottoscrivere con la Provincia apposita convenzione come da schema allegato al presente Avviso (Allegato 2.1).
6. L'Elenco sarà pubblicato sul sito:
<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio-Assistenziali> e/o sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 7 Durata e funzionamento dell'Elenco

1. L'elenco ha validità fino al 31 dicembre 2027. L'iscrizione del singolo soggetto prestatore avrà efficacia fino a tale termine.
2. L'Elenco è suddiviso in sezioni, una per ciascuna tipologia di intervento residenziale indicata agli artt. 1 e 2. I soggetti che offrono più tipologie di intervento potranno presentare un'unica domanda di adesione all'Elenco, specificando le tipologie di intervento (Abitare accompagnato per minori, Comunità familiare per minori, Comunità socio-educativa e Accoglienza nuclei familiari) che intendono svolgere, secondo le modalità previste all'art. 3.
3. Nei casi di particolare necessità e urgenza, nell'esclusivo interesse degli utenti, la Provincia potrà autorizzare l'inserimento degli stessi e il pagamento della relativa tariffa, presso soggetti non iscritti

all'Elenco, subordinando la prosecuzione dell'intervento alla presentazione della domanda entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto inserimento e al suo accoglimento entro i termini sopra previsti.

3 bis. In caso di mancata richiesta di iscrizione entro i termini previsti ovvero nel caso in cui si verificasse l'insussistenza dei requisiti richiesti, il limite massimo di durata dell'intervento è pari a 120 giorni dalla data dell'inserimento dell'utente (oppure il provvedimento che approva l'avvio della procedura di iscrizione definirà il limite massimo di durata dell'intervento comunque non superiore a 120 giorni dalla data dell'inserimento dell'utente).

4. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento su iniziativa della Provincia o su istanza dei soggetti iscritti nei casi di eventuali variazioni.

5. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la Provincia si riserva in ogni momento di procedere, anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.

6. Fino alla data prevista al comma 1, l'Elenco può essere revocato su iniziativa della Provincia nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata con apposita convenzione, da approvarsi con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'eventuale prosecuzione delle accoglienze di utenti in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

Art. 8 Sistema di convenzionamento e rapporti con l'ente pubblico.

1. La convenzione, il cui schema è contenuto nell'Allegato 2.1 al presente Avviso, disciplina le condizioni e le caratteristiche specifiche del servizio, nonché i rapporti economici e giuridici tra l'ente pubblico e ciascun soggetto prestatore, relativamente alla gestione di ciascun servizio elencato all'art. 1, tramite la corresponsione di tariffe, come specificato all'art.10.

2. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo utente, per la cui corresponsione e gestione la Provincia si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

3. In caso di prosecuzione degli interventi di accoglienza di minori e giovani adulti la convenzione decorre dal 1 luglio 2022, anche nelle more della relativa sottoscrizione, oppure dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'Elenco se successiva, ancorché nelle more della stipula della relativa convenzione.

3 bis. In caso di prosecuzione degli interventi di "Accoglienza nuclei familiari" già in essere al 1° gennaio 2023, la convenzione decorre dalla medesima data, anche nelle more della relativa sottoscrizione, mentre negli altri casi dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'Elenco, ancorché nelle more della stipula della relativa convenzione.

4. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Provincia in riferimento ad un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal soggetto prestatore. Gli effetti della convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e la corresponsione delle tariffe avverrà solo in seguito all'autorizzazione della relativa spesa e dell'inserimento del minore o del nucleo, come specificato all'art. 9.

5. Gli interventi di accoglienza di minori e giovani adulti in corso al 1 luglio 2022 proseguiranno senza la necessità di una nuova autorizzazione dell'inserimento.

5 bis. Gli interventi di "Accoglienza nuclei familiari" in corso al 1° gennaio 2023 proseguiranno fino alla naturale scadenza, salvo diversa valutazione.

6. La convenzione disciplina le ipotesi di cancellazione dall'iscrizione all'Elenco.

Art. 9 Accesso ai servizi e criteri per l'individuazione del soggetto prestatore

1. La necessità di attivare interventi di cui al presente Avviso è valutata dal Servizio sociale competente (servizio sociale territoriale nel caso di competenza socio-assistenziale di livello locale o servizio sociale provinciale nel caso di competenza in materia di minori stranieri non accompagnati) e comunicata alla competente struttura provinciale che verifica la necessaria copertura finanziaria. Gli inserimenti presso le strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco avvengono secondo la seguente procedura:

1) Il Servizio sociale valuta il bisogno del minore. La valutazione è contenuta nel progetto di inserimento o, in caso di urgenza, in un verbale di valutazione provvisoria. Nella valutazione del caso e nella predisposizione del progetto o del verbale, il Servizio sociale o, in casi particolari, direttamente l'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM), dovranno verificare quale tipologia di intervento tra quelli indicati all'art. 1 (v. sezioni dell'Elenco) e quale struttura o quali strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco risultano idonee a corrispondere ai bisogni di cura educativa, tutela e assistenza dei beneficiari. L'individuazione della tipologia e struttura di servizio più idonea tiene conto del migliore interesse dei beneficiari, delle esigenze di protezione del minore o del giovane adulto e della congruenza tra qualità dell'offerta educativa e progetto quadro redatto dal Servizio sociale e dai Servizi coinvolti. Particolare attenzione nella valutazione è riservata quindi ai seguenti elementi:

- a) la continuità educativa del servizio;
- b) la presenza di un altro familiare (ad esempio: sorella/fratello) all'interno della struttura e l'opportunità di una loro compresenza;
- c) l'esigenza di prossimità o di lontananza, in considerazione anche delle azioni per la valorizzazione della relazione con la famiglia di origine, e con la rete sociale di riferimento;
- d) le peculiarità oggettive della struttura interpellata ritenute congruenti al bisogno specifico dell'utente;
- e) disponibilità dei posti. In tal modo il Servizio sociale andrà a definire un elenco provvisorio delle strutture che potenzialmente rispondono al bisogno del minore.

2) Il Servizio sociale effettua una valutazione finale sull'appropriatezza e sull'assenza di specifiche controindicazioni delle strutture risultate potenzialmente idonee e disponibili, contattando i relativi gestori per verificare che non ci siano impedimenti all'eventuale inserimento dell'utente (ad esempio: incompatibilità con altri utenti accolti). In tal modo viene formato l'elenco definitivo delle strutture idonee a fornire una risposta al bisogno del minore o del giovane adulto.

3) I beneficiari o i soggetti che curano gli interessi degli utenti, ricercando ove possibile, e nelle forme opportune, il loro coinvolgimento, scelgono la struttura dall'elenco di cui al punto 2 che sarà inserito in fondo al progetto individualizzato, con la possibilità di apporre un flag in corrispondenza della struttura scelta. Se, sulla base della valutazione di cui ai punti 1 e 2, risultasse una sola struttura idonea, verrà fatto presente all'utente o a chi ne cura gli interessi. L'utente o chi

ne cura gli interessi sottoscrive il progetto individualizzato o il verbale di valutazione provvisoria, con l'indicazione della struttura.

4) Qualora non sia possibile la scelta della struttura in base al punto 3 in quanto, ad esempio, si è in presenza di un provvedimento della magistratura o di un intervento urgente ex art. 403 cc, non è stato nominato un tutore (o non ancora) e il genitore non può essere interpellato, **sceglie direttamente il Servizio sociale competente o, nei casi previsti dalla citata delibera 224/2021 l'UVM**, sulla base dei criteri indicati ai punti 1 e 2 che vanno specificati nel progetto o nel verbale di valutazione provvisoria. Qualora, dopo aver applicato i suddetti criteri, risultassero comunque più strutture idonee, si ricorre alla rotazione degli inserimenti in modo da evitare di favorire illegittimamente uno o più soggetti gestori.

5) Per le richieste di inserimento di livello locale, Il Servizio sociale territoriale trasmette alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'utente o da chi ne cura gli interessi, dalla quale è desumibile la scelta effettuata dallo stesso, oppure la scelta effettuata dal Servizio sociale ai sensi del punto 4.

5 bis) Per le richieste di inserimento di livello locale, la Provincia, dopo aver verificato la regolarità del percorso, il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nella scelta della struttura, procede ad autorizzare anche per le vie brevi l'inserimento del minore, del giovane adulto o del nucleo.

6) La Provincia, dopo aver verificato la regolarità del percorso, il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nella scelta della struttura, procede ad autorizzare anche per le vie brevi l'inserimento del minore o del giovane adulto.

7) Per l'inserimento di minori stranieri non accompagnati, la struttura provinciale competente in materia di immigrazione, dispone l'inserimento presso l'ente individuato nel rispetto della Convenzione, avendo cura di verificare la necessaria copertura finanziaria, e ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

2. Qualora non siano individuate sul territorio provinciale strutture idonee all'inserimento residenziale, il Servizio sociale in collaborazione con i servizi coinvolti, individua una struttura fuori dal territorio provinciale, secondo la modalità individuate dalla disciplina provinciale vigente.

Art. 10 Tariffe e modalità di pagamento

1. La tariffa riconosciuta al soggetto prestatore per il servizio prestato, è determinata dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 5, mediante un importo giornaliero individuale, differenziato in base alla tipologia di intervento, a cui si aggiunge l'IVA di legge se e in quanto dovuta.

2. La tariffa è così determinata:

- a) tariffa base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente (si veda il paragrafo 13 delle Linee di intervento);
- b) eventuale maggiorazione della tariffa base, entro i parametri individuati dall'UVM per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 5 ore giornaliere), per un importo orario fissato in Euro 23,50.

3. Oltre alla tariffa base potranno inoltre essere riconosciute eventuali spese straordinarie ed onerose non rientranti tra le fattispecie riconosciute ai sensi del precedente punto 2, lettera b) necessarie a garantire un'adeguata risposta alle esigenze complessive dei beneficiari.

4. Tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali all'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale"), sono di seguito indicate le tariffe base per ciascuna tipologia di intervento oggetto del presente Avviso:

Tipologia di intervento	Tariffa giornaliera base piena (in Euro)	Tariffa giornaliera base (in Euro) nel caso di utilizzo di struttura messa a disposizione gratuitamente dal Provincia
Abitare Accompagnato per minori	62,00	58,00
Comunità familiare per minori	100,00	96,00
Comunità socio- educativa	138,00	133,00
Accoglienza nuclei familiari	55,00	51,00
Accoglienza nuclei familiari numerosi (4 o più componenti) a decorrere dal 1° gennaio 2024	65,00	61,00

5. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le proprie tariffe base secondo il proprio ordinamento.

6. Presso i servizi residenziali di cui al presente Avviso è prevista l'opzione residuale di "Accoglienza semiresidenziale", limitatamente ad alcune condizioni indicate nelle relative schede del Catalogo. In tali casi è riconosciuta dall'ente locale territorialmente competente, ai sensi dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 457/2022 una tariffa giornaliera specifica.

7. Per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una tariffa pari:

- a) all'80% della tariffa base per le prime quattro settimane;
- b) al 65% della tariffa base per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

8. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (es. rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il Servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore dell'utente senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.

9. Non è considerata assenza ai sensi di questo articolo se la stessa inizia e termina nell'arco della medesima giornata. In caso di assenze superiori alla giornata, la tariffa del giorno in cui decorre l'assenza e quella relativa al giorno di rientro è determinata secondo quanto segue:

- a) nel caso in cui l'utente si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa calcolata ai sensi del comma 7, lett. a);
- b) nel caso in cui l'utente, si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la tariffa base con le eventuali maggiorazioni.

10. La Provincia, intesa come la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali o di immigrazione, di norma entro 30 giorni dal ricevimento di idoneo documento di spesa da parte dell'organizzazione che gestisce la struttura nella quale è stato inserito l'utente, dopo aver svolto le necessarie verifiche contabili e aver avuto conferma in merito alle presenze/assenze dell'utente nel periodo di riferimento da parte del Servizio sociale inviante, procede al relativo pagamento.

11. A seguito della pubblicazione dell'elenco prevista all'art. 6, le tariffe, come sopra quantificate, potranno subire variazioni, secondo le seguenti modalità:

- a) in aumento, a seguito di:
 - 1. nuova approvazione o aggiornamento dell'atto programmatico denominato "Quarto stralcio del programma sociale provinciale" e/o del relativo provvedimento applicativo e le Linee di intervento con riferimento all'aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale";
 - 2. aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale; in questi casi il nuovo importo verrà individuato unilateralmente con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e verrà comunicato ai soggetti gestori iscritti nell'elenco, nonché pubblicato sul sito web <https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-SocioAssistenziali> e/o sul sito istituzionale della Provincia; la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata;
- b) tramite il procedimento di revisione previsto all'art. 14 dello schema di convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati

I dati personali di cui la Provincia verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del dgpr privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.

SCHEMA DI CONVENZIONE

(convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 6 della legge provinciale n. 13 del 2007)

per l'iscrizione all'elenco aperto di soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minori situati fuori dal territorio della provincia di Trento

TRA

la Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, piazza Dante, 15, C.F. e P. IVA 00337460224, qui rappresentata dalla dirigente pro tempore del Servizio Politiche Sociali, nata a Trento il 25 ottobre 1978, di seguito indicata come Provincia

e

_____, con sede legale in _____, via _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

PREMESSO CHE

Il comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007, prevede che spetta alla Giunta Provinciale stabilire i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 28 maggio 2021 sono stati approvati i criteri e modalità per il riconoscimento delle strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale.

Con deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021 (punto 4. dell'allegato 1) sono state definite le modalità di scelta del Soggetto Gestore e della struttura più idonei ad accogliere gli utenti, per i servizi di livello provinciale, tra cui rientrano quelli oggetto della presente convenzione.

Con determinazione del dirigente pro tempore del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento del _____ n. _____ è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco di soggetti gestori disponibili al convenzionamento, per i servizi residenziali per minori svolti fuori provincia.

* * *

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata "convenzione per l'iscrizione per l'iscrizione all'elenco aperto di soggetti gestori di servizi socioassistenziali a carattere residenziale per minori situati fuori dal territorio della provincia di Trento", di seguito Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia ed il Soggetto gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalla citata deliberazione della Giunta provinciale e della determinazione/deliberazione di pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'elenco aperto dei soggetti gestori del servizio in premessa.

ART. 2 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

Le tariffe che la Provincia è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore sono quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui lo stesso svolge l'attività e comunque nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

Mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità di inserimento degli utenti da parte del servizio sociale competente;
- le rette dovute al Soggetto gestore;
- le modalità e le tempistiche di pagamento delle rette.

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Provincia alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verifichino i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati, all'inserimento di utenti da parte della Provincia.

ART. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto gestore si impegna a:

- conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti previsti nei citati provvedimenti;
- mantenere i requisiti richiesti per operare nel proprio territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;
- comunicare alla Provincia ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'elenco.
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente.
- assicurare il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, è efficace dalla data del provvedimento di iscrizione all'elenco e per la durata di 5 anni.

ART. 5 RESPONSABILITÀ

È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.

ART. 6 VIGILANZA

La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco.

ART. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;
- b) nel caso in cui il Soggetto gestore, non sia più in possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Provincia.

La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto gestore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Prestatore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

ART. 10 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, per il quale i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 11 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. Il Soggetto gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”.

ART. 12 SPESE

L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore accreditato.

Allegato 3

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DEI SOGGETTI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER MINORI, SITUATI FUORI DAL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

1. Premessa

Il comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007 prevede che spetta alla Giunta Provinciale stabilire i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socioassistenziali.

Con deliberazione della G.P. n. 912 di data 28 maggio 2021 sono stati approvati, ai sensi del citato comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007, i "Criteri e modalità per il riconoscimento di soggetti gestori di servizi svolti in strutture fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale".

Il medesimo provvedimento demanda ai responsabili delle strutture provinciali competenti interessati dalla possibilità di inserire utenti fuori dal territorio provinciale:

- a. l'approvazione, per gli interventi di competenza, di un avviso pubblico per la creazione di uno o più elenchi di strutture residenziali e semi residenziali ubicate fuori dal territorio della provincia disponibili al convenzionamento;
- b. l'approvazione della modulistica necessaria per l'iscrizione all'elenco. Con determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali n. xxx, è stato approvato il presente avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti gestori di strutture residenziali per minori ubicate fuori dal territorio della provincia di Trento e si è dato avvio alla procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e par condicio, mediante pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito web della Provincia <https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-ServiziSocio-Assistenziali>.

2. Oggetto

Con il presente Avviso si intende costituire l'elenco dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minori ubicati fuori dal territorio provinciale, relativamente ai servizi riconducibili alle seguenti tipologie del Catalogo dei servizi socio assistenziali da ultimo approvato con deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020:

1. "Abitare accompagnato per minori" (scheda 1.1);
2. "Comunità familiare per minori" (scheda 1.2)
3. "Comunità socio-educativa" (scheda 1.3)
4. "Accoglienza nuclei familiari" (scheda 1.5)
5. "Comunità di accoglienza genitore/bambino" (scheda 1.6)

3. Soggetti

Possono richiedere l'iscrizione in tale elenco i soggetti in possesso dei requisiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 912 di data 28 maggio 2021 e riportati nel punto successivo, che si intendono convenzionare con la Provincia Autonoma di Trento, di seguito Provincia, ai fini dell'inserimento di minori nelle strutture in loro disponibilità, situate fuori provincia, nelle quali sono erogati servizi riconducibili a quelli elencati al precedente paragrafo 2.

4. Requisiti

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione di seguito descritti:

- a. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. se soggetto tenuto a tale obbligo - verificata al momento dell'iscrizione;
- b. assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici, art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, applicato per analogia;
- c. essere in possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;
- d. scopo sociale congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto intende convenzionarsi, comprovato da copia dello Statuto per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'iscrizione al registro della C.C.I.A.A.;
- e. rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente;
- f. copertura assicurativa RC per operatori ed utenti;
- g. disponibilità dell'immobile in cui ha sede l'attività. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'efficacia dell'elenco e la loro sussistenza è verificabile in qualsiasi momento dalla Provincia.

5. Modalità di partecipazione e durata del procedimento

La domanda di iscrizione all'elenco può essere presentata in qualsiasi momento ad eccezione di quanto previsto all'ultimo paragrafo di questo punto. Gli atti e la modulistica relativi al presente avviso sono reperibili sul sito della Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo web: <https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio-Assistenziali>

Per l'iscrizione all'elenco ciascun Soggetto compila apposita domanda utilizzando il modulo reperibile all'indirizzo web sopra indicato insieme alla documentazione richiesta ed elencata in domanda.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai relativi allegati, potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione.

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione all'elenco è determinato in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

Nei casi di inserimento effettuati con motivata urgenza presso strutture gestite da soggetti non iscritti all'elenco, la richiesta di iscrizione all'elenco dovrà essere presentata entro il termine massimo di 30 gg dall'inserimento. La verifica dei requisiti e l'iscrizione all'elenco possono avvenire in questo caso anche dopo l'inserimento dell'utente in struttura, entro il limite massimo di 90 giorni dalla data della richiesta di iscrizione.

Al fine di garantire continuità di servizio agli utenti accolti in strutture fuori provincia alla data di pubblicazione del presente Avviso, le richieste di iscrizione all'elenco da parte dei soggetti che gestiscono tali strutture, devono essere presentate entro il 30 giugno 2021; in tal caso la verifica dei requisiti e l'iscrizione all'elenco avverranno entro il limite massimo di 90 giorni dalla data della richiesta di iscrizione.

6. Comunicazioni e formulazione dell'elenco

L'iscrizione all'elenco dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minori, svolti in strutture situate fuori dal territorio della provincia di Trento sarà approvato con apposito provvedimento dirigenziale.

7. Durata dell'iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'elenco ha durata quinquennale dal momento dell'approvazione del provvedimento di iscrizione.

8. Convenzionamento

La Provincia stipula con i soggetti gestori iscritti nell'elenco una convenzione sulla base del modulo "schema di convenzione" allegato al presente avviso.

Le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti alle strutture iscritte all'elenco in argomento corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti gestori di servizi ubicati fuori dal territorio della Provincia di Trento, non costituirà nessuna obbligazione di utilizzo del servizio a carico della Provincia.

La scelta del Soggetto Gestore e della struttura più idonei ad accogliere l'utente, avviene tra i soggetti iscritti all'elenco secondo le indicazioni fornite nella deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021 (punto 4. dell'allegato 1).

9. Debito informativo dell'Ente gestore

I soggetti gestori si impegnano a comunicare alla Provincia ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'elenco.

10. Informazioni

Le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere inviate esclusivamente alla casella di posta istituzionale ufficio.pianificazione@provincia.tn.it indicando in oggetto "Quesito avviso per l'iscrizione all'elenco aperto per servizi residenziali per minori fuori PAT"; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 si informa che il responsabile del procedimento è la/il Dirigente protempore del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.

11. Trattamento dei dati

Si informa che i dati personali di cui la Provincia, verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del dgpr privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali.